

Maria Romana ALLEGRI

THE RIGHT TO BE FORGOTTEN IN THE CASE-LAW OF THE ITALIAN COURT OF CASSATION

Abstract

In Italy the Supreme Court of Cassation is at the top of the ordinary jurisdiction; it has the function of ensuring certainty and uniformity in the interpretation of the law. Some of its recent decisions concern the so-called “right to be forgotten” (or “right to erasure”), currently enshrined in Article 17 of the *General Data Protection Regulation* (hereinafter referred to as “GDPR”), in force since 25 May 2018 in the European Union.

This rule obliges the data controller, at the request of the data subject, to erase personal data without undue delay, in cases where personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed, or the data subject withdraws consent or objects to their processing, or personal data have been unlawfully processed, or they have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject, or have been collected in relation to the offer of information society services referred to a child. However, the erasure of personal data is not compulsory if the processing is necessary for exercising the right of freedom of expression and information, or for the establishment, exercise or defence of legal claims, or it complies with a legal obligation under national or EU law, or with a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, or with reasons of public interest in the area of public health, or with purposes on the public interest, or finally scientific, historical or statistical purposes. When obliged to erasure, the data controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers which are also processing the same personal data that the data subject has requested the erasure of any links to, or copy or replication of, those personal data. The right to erasure is strictly linked to the “right of rectification” (Article 16 of GDPR), according to which the data subject has the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her, as well as to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement. The right to erasure and the right of rectification are both connected to the individual right to the correct representation of one’s “digital identity”, as well as to the protection of one’s “web reputation”.

These rights were included in the GDPR as a consequence of the famous *Google Spain* judgement (13 May 2014) of the Court of Justice of the European Union, which qualified search engines as data controllers under the Directive 95/46/EC, explaining that « since the inclusion in the list of results, displayed following a search made on the basis of a person’s name, of a web page and of the information contained on it relating to that

person makes access to that information appreciably easier for any internet user making a search in respect of the person concerned and may play a decisive role in the dissemination of that information, it is liable to constitute a more significant interference with the data subject's fundamental right to privacy than the publication on the web page». Therefore, search engines are obliged to evaluate all de-listing requests made by data subjects and, in case the disputed information is no longer of public interest, they shall remove it, also in cases where it is not erased beforehand or simultaneously from the web pages where it was originally published. This decision has invested search engines – maybe inappropriately, considering they are private companies pursuing profit goals – of the delicate task of balancing the interest of the general public in having access to information related to the data subject's name with the individual rights to the respect for private and family life and to the protection of personal data (Articles 7 and 8 of the *Charter of fundamental rights of the European Union*). Therefore, search engines shall consent to de-listing in cases where for particular reasons, such as the role played by the data subject in public life, the interference with one's fundamental rights is justified by the preponderant interest of the general public in having access to the information in question. According to the *Transparency Report* periodically released by Google, since May 2014 it has received almost 700.000 de-listing requests and proceeded to de-listing in 44% of cases.

It has to be underlined that neither the *Google Spain* judgement nor the GDPR guarantee that the data subject will be actually “forgotten” as a consequence of the de-listing or erasure of personal information, since it is unlikely – or even impossible – that information will totally and definitely disappear from the Internet, once uploaded. Therefore, the actually protected right is only that some personal information obtain less visibility after de-listing and that incorrect, distorted or irrelevant information is somehow made more adherent to the data subject's expectations. In other words, the so-called “right to be forgotten” protects one's personal identity, allowing one to keep a better control of one's “digital traces” and to force others to make use of them according to one's will.

The Italian Court of Cassation has especially stressed the connection between the right to be forgotten and the protection of the personal reputation, since everyone has the right to be represented in social life with his or her own “real” identity, i. e. an identity reflecting the actual personality of the subject from an intellectual, political, social, religious, ideological, professional point of view (decision no. 3769/1985). Firstly, the Court focused on the protection of the so-called “historical privacy”, i. e. the individual right not to remain undeterminedly exposed to the further damages that the repeated publication of an information referred to an event occurred in the past, although originally disclosed legitimately, may bring to that person's honour and reputation (decision no. 3679/1998). From then on, many judgments of the Supreme Court concerned people who claimed the right that media did not re-publish more news related to past events (often judiciary cases) in which they were involved: the onset of the “right to be forgotten” was considered in connection to the passage of time, because of which the public interest and the social usefulness of certain information had diminished. Some years later (decision no. 11864/2004) the Court stated that the right to be forgotten protects the social projection of personal identity, i. e. the individual need to be protected from the disclosure of (potentially) harmful information which are no longer topical and are therefore unjustifiably treated.

For the first time in 2012 (decision no. 5525), the Court dealt with a case concerning a claim for the erasure of information stored in an online newspaper's archive, based on the fact that the information was not updated (the published article referred to the criminal conviction of a politician, without mentioning his subsequent acquittal). The Court of Cassation concluded that the claimant had not the right to be forgotten (i. e. to have the article repealed from the online archive), but to the contextualization and updating of the news story; therefore, the publisher should update the content of the article or link it to other articles later published, reporting the news of the acquittal, in order to safeguard both the individual right to the protection of personal reputation and the citizens' right to receive correct, complete and reliable information. In other words, the right to be forgotten does not correspond to the right to remove inconvenient or unwanted news from public circulation, in order to "clean up" one's reputation, but simply to safeguard one's personal identity on the Internet by obtaining the updating of news that, although originally correct, may have become detrimental to one's reputation in relation to the passage of time or the role played by the subject in the public life. Similarly, in a judgement of 2013 (no. 16111), concerning a former terrorist who, having been condemned and having served his sentence, no longer wanted his past to be remembered, the Supreme Court ruled that the occurrence of a new fact can justify the repetition of past events, by renewing the relevance and public interest of that news.

More recently (decision no. 13161/2016), the Court specified that, after a certain period of time, the right to privacy tends to prevail over the right of reporting news; therefore, the editor of a local online newspaper was obliged to remove an article published some years before, because the information was no longer of public interest, but kept on damaging the subject's reputation, being the article easily accessible by simply typing the person's name in the newspaper's internal search engine. It is striking, however, that the Court ordered the cancellation of the disputed article instead of its simple de-listing by the search engine.

When the right to be forgotten – i. e. the erasure or de-listing of information published online that damage one's reputation – was claimed by a celebrity, the reasoning of the Court of Cassation brought to different results: sometimes it held that the citizens' right to be informed should prevail (as in the decision no. 38747/2017 regarding Vittorio Emanuele di Savoia, son of the last king of Italy), while sometimes (for example, in the decision no. 6919/2018) it stated that even a well-known singer is entitled of the right to be forgotten; consequently a popular TV show should not keep on broadcasting a video dating back to 2005 in which the singer appeared as a rude and unkind person. This last decision is very significant because the Supreme Court has specified the conditions under which the fundamental right to be forgotten can be limited, in favour of the equally fundamental right of reporting news: 1) the contribution made by the information to a debate in the public interest; 2) the actual and current interest in the dissemination of the information; 3) the high degree of notoriety of the subject represented; 4) the methods used to obtain and give information; 5) the the right of reply given to the interested party before the disclosure of the information to the general public.

Il diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana della corte di cassazione

1. Il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati da Google Spain al GDPR

Dal 25 maggio 2018 è finalmente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation – GDPR*)¹, che abroga la direttiva 95/46/CE e si sostituisce alle normative nazionali. Il Regolamento, come è noto, sancisce all'art. 17 il diritto alla cancellazione dei dati, altrimenti rubricato – per la verità impropriamente – “diritto all'oblio”². La norma prevede che la persona cui dati personali si riferiscono (interessato) possa chiedere al titolare del trattamento di tali dati la loro cancellazione e che quest'ultimo debba procedere a ciò senza ingiustificato ritardo in tutti i casi in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati originariamente trattati, oppure siano stati trattati illecitamente, oppure l'interessato revochi il consenso o si opponga al loro trattamento, oppure la cancellazione costituisca un obbligo giuridico imposto dal diritto dell'UE o degli Stati membri. Il rifiuto della cancellazione da parte del titolare del trattamento può essere giustificato quando il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, oppure avvenga nell'adempimento di un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, oppure sia motivato dall'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, oppure abbia finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici, oppure infine sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il titolare del trattamento provvederà in tali casi alla cancellazione «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione»: si tratta, quindi, di un diritto sottoposto anche a condizionalità estrinseche di carattere tecnologico e finanziario, non correlate in alcun modo all'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi in gioco. Il diritto alla cancellazione dei dati è strettamente connesso al diritto di rettifica, di cui all'art. 16

¹ Il Regolamento è disponibile a questo link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

² Sul diritto all'oblio si vedano: M. C. D'Arienzo (2015), *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, n. 2, pp. 1–31; L. De Grazia (2013), *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Aic*, n. 4, pp. 1–9; F. Di Ciommo (2014), *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, pp. 1101–1113; G. Finocchiaro (2015), *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE Press, pp. 29–42; T. E. Frosini (2014a), *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 4–5, p. 563–567; T. E. Frosini (2014b), *Internet come ordinamento giuridico*, in M. Nisticò e P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, Giappichelli, pp. 57–69; G. Marchetti (2013), *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in Aa. Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, Maggioli, pp. 71–90; M. Mezzanotte (2009), *Il diritto all'oblio*, Napoli, Esi; S. Pietropaoli (2017), *La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all'oblio*, in *Ars interpretandi*, n. 1, pp. 67–80; F. Pizzetti (2013) (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli; G. Resta e V. Zeno-Zencovich (2015) (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, TrE-Press; F. Sassano (2015), *Il diritto all'oblio tra Internet e mass media*, Vicalvi (FR), Key; A. Sirotti Gaudenzi (2017), *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Rimini, Maggioli; E. Stradella (2016), *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?*, in *Rivista Aic*, n. 4, pp. 1–29.

del Regolamento, secondo cui l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nonché quello di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Non a caso, il *Considerando* n. 65 del Regolamento tratta congiuntamente il diritto alla rettifica dei dati e quello alla loro cancellazione: entrambi, infatti, sono collegati al diritto individuale alla corretta rappresentazione della "personalità digitale", ovvero alla tutela della cosiddetta "reputazione digitale" (*web reputation*), di cui oggi sempre più frequentemente si invoca la tutela in sede civile e penale³.

Le citate disposizioni sono state inserite nel GDPR in considerazione della celebre sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea relativa al caso *Google Spain* (13 maggio 2014)⁴, che ha qualificato i motori di ricerca come responsabili del trattamento dei dati personali secondo la allora vigente Direttiva 95/46/CE, in quanto la loro attività permette a qualsiasi utente di Internet di ottenere, partendo dal nome di una certa persona, un elenco di risultati che ad essa si riferiscono, riuscendo così a ricostruirne il profilo anche in relazione a molteplici aspetti della vita privata. La Corte ha così imposto ai motori di ricerca, in presenza di determinate condizioni, di sopprimere, dall'elenco di risultati apparso a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i collegamenti a pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. Tale obbligo può esistere anche nell'ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine *web*, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita. I motori di ricerca sono quindi tenuti a vagliare le richieste di de-indicizzazione dei *link* presentate da

³ Si vedano in proposito: S. Bonavita e V. Poli (2017), *La tutela civilistica della reputazione online*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 2, pp. 307–340; L. Carosia (2017), *Diffusione di informazioni in rete e affidamento sulla reputazione digitale dell'impresa*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 4, pp. 624–638; D. La Muscatella (2015), in *Cyberspazio e diritto*, n. 1, pp. 113–153; A. Salluce (2017), *Modalità alternative per la tutela della web reputation*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 2, pp. 341–362;

⁴ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Mario Costeja González c. Google Spain Sl, Google Inc., Agencia Española de Protección de Datos*. La sentenza è disponibile a questo *link*: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT>. Oltre ai contributi citati nella nota n. 2, sulla sentenza *Google Spain* si vedano anche: L. Bugiolacchi (2016), *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 2, pp. 571–582; R. Flor (2015), *Dalla "data retention" al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive "de jure condendo"*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE Press, pp. 223-253; S. Leucci (2017), *Diritto all'oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, pp. 116–125; A. Mantelero (2015), *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), cit., pp. 125–146; R. Pastena (2014), *Internet e privacy: una relazione complicata (A margine della sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014)*, in *Osservatorio Aic*, n. 2, pp. 1–13; O. Pollicino (2015), *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), cit., pp. 7–28; S. Ricci (2015), *Le ricadute penali della sentenza della Corte di giustizia europea sul diritto all'oblio*, in *Cassazione penale*, n. 3, pp. 1247–1254; G. M. Riccio (2015), *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in G. Resta e V. Zeno Zencovich (a cura di), cit., pp. 199–221; G. Scotti (2015), *Dall'habeas corpus all'habeas data: il diritto all'oblio e il diritto all'anonimato nella loro dimensione costituzionale*, in *Diritto.it*, pp. 1–28.

persone fisiche e giuridiche, decidendo se accoglierle o meno in base al bilanciamento fra il diritto fondamentale al rispetto della vita privata del richiedente e il legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso alle informazioni; tale valutazione deve tenere conto della natura delle informazioni di cui si chiede la de-indicizzazione, del loro eventuale carattere “sensibile” per la vita privata di coloro ai quali esse si riferiscono, nonché dell’interesse del pubblico a disporre di tali informazioni, che può variare anche a seconda del ruolo rivestito da talune persone nella vita pubblica.

È il responsabile del trattamento (il motore di ricerca) quindi che, nel processare la richiesta, deve ponderare gli interessi in conflitto, considerando le inevitabili ripercussioni dell’esercizio del diritto alla cancellazione (o del diritto di opposizione) sul legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso alle informazioni, ricercando il giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona. Non si può, allora non interrogarsi sull’effettiva idoneità di un soggetto privato, che segue le logiche di mercato e che pertanto difetta dei necessari requisiti di neutralità ed imparzialità, a svolgere il delicato compito di decidere in merito alle richieste di de-indicizzazione dei dati.

Sta di fatto che, in seguito alla sentenza *Google Spain*, i motori di ricerca – *Google* in particolare – sono stati letteralmente inondati di richieste di de-indicizzazione: secondo il *Transparency Report*⁵ periodicamente aggiornato da Google, da maggio 2014 ad oggi il motore di ricerca ha valutato le richieste di de-indicizzazione relative ad oltre due milioni di URL, accolte in circa il 44% dei casi, mentre circa mezzo milione di URL sono ancora sotto esame.

Il diritto alla cancellazione dei dati o alla loro rettifica si pone «in funzione protettiva della sfera intima dell’individuo, i cui dati memorizzati nei motori di ricerca e nelle reti sociali richiedono un affinamento ed un adeguamento delle garanzie, tale da assicurarne la protezione ed il monitoraggio e con la possibilità di ottenerne la rimozione decorso un certo lasso di tempo dalla pubblicazione ed essendo nel frattempo venuti meno i presupposti ed i requisiti di liceità del trattamento»⁶. Proprio per rafforzare le tutele, il *Considerando* n. 66 e il par. 2 dell’art. 17 del GDPR pongono in capo al titolare del trattamento che ha pubblicato i dati personali di cui si chiede la cancellazione o la rettifica un obbligo aggiuntivo, cioè quello di informare gli altri titolari del trattamento dei medesimi dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali; a tal fine, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure ragionevoli, anche di tipo tecnico, che tengano conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento.

Né la direttiva 95/46/CE né conseguentemente la sentenza *Google Spain* prevedevano un obbligo siffatto. Infatti, le *Guidelines* prodotte nel 2014 dall’*Article 29 Working Party*⁷ sottolineavano al punto n. 23 che «no provision in EU data protection law obliges search engines to communicate to original webmasters that results relating to their content have

⁵ <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview>

⁶ D’Arienzo (2015), cit., p. 17.

⁷ Article 29 Data Protection Working Party, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) and Mario Costeja González” c-131/12, 14/EN, WP225*, Bruxelles, 26 November 2014. Le *Guidelines* sono disponibili a questo *link*: <http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1080>

been de-listed. Such a communication is in many cases a processing of personal data and, as such, requires a proper legal ground in order to be legitimate». Tuttavia le *Guidelines*, sempre al punto n. 23, ammettevano la legittimità di contatti fra il motore di ricerca e i siti-sorgente «prior to any decision about a de-listing request, in particularly difficult cases, when it is necessary to get a fuller understanding about the circumstances of the case». Ora, invece, l'art. 17 del GDPR impone al titolare del trattamento (il motore di ricerca) di informare gli altri titolari del trattamento (i siti-sorgente) delle richieste di de-indicizzazione avanzate dalle persone cui i dati si riferiscono, senza però prevedere esplicitamente gli effetti connessi a tale obbligo di informativa: i siti-sorgente verranno così informati che i *link* contestati non verranno più indicizzati dai motori di ricerca, ricevendo quindi una minore visibilità, ma non saranno tenuti a procedere alla cancellazione delle informazioni contenute in tali *link* a meno che l'interessato non rivolga direttamente ad essi la richiesta.

Evidentemente, sia la sentenza *Google Spain* sia il GDPR muovono dall'assunto che l'attività di organizzazione e aggregazione dei contenuti svolta dai motori di ricerca sia in qualche modo più rilevante, dal punto di vista della corretta rappresentazione dell'identità personale *online*, di quella dei siti in cui le informazioni personali sono state originariamente pubblicate, per via della facile reperibilità e della più ampia visibilità che i *link* contestati ottengono proprio grazie a motori di ricerca. Dunque, il fatto che le informazioni personali, quantunque non più indicizzate dal motore di ricerca, permangano nei siti-sorgente a meno che l'interessato non rivolga a ciascuno di essi la richiesta di cancellazione, indicando con precisione gli esatti URL da rimuovere, mostra con evidenza l'inadeguatezza dell'espressione "diritto all'oblio": il GDPR, a dispetto dell'intitolazione degli articoli, non garantisce affatto che l'interessato possa ottenere l'oblio tramite la cancellazione dei dati, ma soltanto che talune informazioni possano ottenere minore visibilità grazie alla de-indicizzazione. Bisogna dunque distinguere fra un'accezione ampia del concetto di diritto all'oblio come diritto ad essere dimenticati, che nell'era di Internet rappresenta più un'aspirazione che una reale possibilità, e un'accezione più ristretta concernente solo il profilo del trattamento dei dati personali, in base alla quale si richiede all'intermediario digitale di cancellare quelli scorretti, distorti o non più rilevanti, cosa che non necessariamente garantisce l'assoluta irreperibilità del dato⁸.

2. Dall'essere dimenticati all'essere correttamente rappresentati: orientamenti giurisprudenziali

Internet ha comportato un mutamento profondo nella rappresentazione sociale della personalità individuale e nelle modalità di interferenza nella sfera privata: navigando in Rete ciascuno lascia delle "tracce digitali" che possono essere trattate al fine di ricostruire la personalità e identità del loro titolare⁹. Infatti, grazie ai moderni algoritmi di ricerca, sempre più raffinati e performanti, «piccoli dettagli insignificanti della nostra vita *online* si uniscono, costruendo profili omnicomprensivi del nostro essere ed avere. La peculiarità dei nostri

⁸ Sulla differenza fra il diritto alla cancellazione dei dati e il (presunto) diritto all'oblio si veda E. Stradella (2015), cit., partic. pp. 15 ss.

⁹ S. Rodotà (2014), *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, pp. 27–32.

tempi è poter sopperire alla frammentarietà dell'informazione tramite l'immenso potere di aggregazione degli algoritmi di ricerca ...»¹⁰. Il diritto individuale che oggi, nell'era di Internet, deve essere riconosciuto e tutelato è quindi quello di poter mantenere il controllo di tali frammenti, di consentire consapevolmente che altri ne facciano un uso conforme alla volontà della persona cui i dati si riferiscono, di opporsi ai trattamenti indesiderati, di poter cancellare le tracce digitali ritenute fuorvianti rispetto alla rappresentazione veritiera di sé o che semplicemente si desidera tenere nascoste a tutti o ad alcuni.

Ciò considerato, il diritto alla rettifica dei dati e alla loro cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR) sono in realtà diritti strumentali alla realizzazione di un altro diritto, impropriamente qualificato come diritto all'oblio sempre nel *titulus* dell'art. 17, che consiste di fatto nel non vedere continuamente riproposte dai mezzi di comunicazione notizie riferite alla propria persona che, per via del trascorrere del tempo, hanno perso i caratteri dell'interesse pubblico e dell'utilità sociale. Dunque, il cosiddetto diritto all'oblio non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere il presente¹¹, in quanto ha sovente per oggetto avvenimenti che, nel momento del loro accadimento, non rientravano nella sfera della *privacy*, ma erano caratterizzati dall'interesse pubblico alla loro conoscenza. Il diritto all'oblio sorge dunque a tutela della reputazione individuale e può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche ragione oggettiva, l'interesse pubblico per quella notizia si risvegli. Il rischio, però, è che la pretesa di oblio non si fondi su elementi immanenti all'informazione di cui si chiede la cancellazione (decorso del tempo, inattualità e sopraggiunta inutilità sociale dell'informazione), ma su una «una presunta, e soggettivamente connotata, trasformazione dell'individuo tale per cui l'autopercezione dello stesso rispetto alle proprie inclinazioni, orientamenti, condotte, risulterebbe alterata, mal rappresentata dall'informazione, dall'immagine, dall'elemento indicizzato in Rete»¹².

Il bene giuridico tutelato dal diritto in parola è quello dell'identità personale¹³, fondato sull'art. 2 Cost., che la Corte di Cassazione (sentenza 22 giugno 1985, n. 3769) ha definito in questi termini: «Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». Secondo la medesima pronuncia, l'identità personale rappresenta «una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista

¹⁰ S. Leucci (2017), *Diritto all'oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, p. 118.

¹¹ Pizzetti (2013), cit., p. 30.

¹² Stradella (2015) cit., p. 18.

¹³ Sull'identità personale si vedano: S. Nigier (2008), *Il diritto all'identità personale*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato: anonimato, nome e identità personale*, Padova, Cedam, pp. 113-129; G. Pino (2006), *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. Panetta (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, pp. 257-321; E. C. Raffiotta (2010), *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in www.forumcostituzionale.it; V. Zeno-Zencovich (1993), *Voce: identità personale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. IX, Torino, Utet, pp. 294-315.

globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione».

In un primo momento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è concentrata sull'esigenza di tutela della cosiddetta "privacy storica", cioè il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»¹⁴; tuttavia «quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all'informazione – non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico – che si deve temperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione» (Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza 9 aprile 1998, n. 3679). Da allora, per un lungo periodo le pronunce giurisprudenziali in tema di diritto all'oblio hanno riguardato perlopiù casi di persone che, essendo state protagoniste molto tempo addietro di fatti di cronaca (spesso giudiziaria) di cui si erano occupati i tradizionali mezzi di comunicazione, rivendicavano il diritto a che tali notizie non venissero più riproposte. In altre parole, l'insorgenza del diritto ad essere dimenticati veniva collegata essenzialmente al decorso del tempo, per via della quale l'interesse pubblico e l'utilità sociale di talune notizie era scemata.

Alcuni anni dopo, nella sentenza 25 giugno 2004, n. 11864, la Corte di Cassazione (prima sezione civile) ha ricondotto il diritto all'oblio nell'ambito dei diritti della personalità: il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. Questa ricostruzione si fonda sul principio per cui la libera manifestazione del pensiero – e quindi il diritto di cronaca – riconosciuto e tutelato dall'art. 21 Cost. incontra comunque un limite nei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e, in particolare, nel diritto alla pari dignità sociale di ogni cittadino (art. 3 Cost.).

L'utilizzo di Internet per la diffusione di informazioni anche di tipo giornalistico impone di considerare il diritto all'oblio sotto un diverso profilo, poiché l'informazione presente *online* non è cancellata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile nella Rete. La giurisprudenza italiana ha allora iniziato a dare rilievo al diritto alla contestualizzazione dell'informazione, in modo da non vedere travisata la propria immagine sociale. Significativa a tale proposito è stata la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione 5 aprile 2012, n. 5525¹⁵, che per la prima volta si è occupata del

¹⁴ Nel caso di specie, alcune persone si erano rivolte al giudice per opporsi alla messa in onda da parte della RAI di una serie televisiva basata sulla riproduzione di grandi processi del passato di cui costoro erano stati protagonisti, lamentando una lesione della propria reputazione dovuta alla riproposizione mediatica di vicende ormai trascorse e, a loro giudizio, non più di interesse pubblico.

¹⁵ Si veda in proposito il commento di G. Marchetti (2013), *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in Aa. Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, Maggioli, pp. 71–90.

diritto all'oblio in connessione alla permanenza delle notizie in Internet, cioè nell'archivio *online* di un quotidiano: un personaggio politico, arrestato per corruzione nel 1993 e successivamente assolto, lamentava il fatto che nell'archivio *online* di un'importante testata giornalistica comparisse, pur a distanza di molti anni, la notizia del suo arresto, senza però alcuna menzione della successiva assoluzione. Per la Corte, «il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. [...] emerge allora la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo». Quindi, occorre «garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione», altrimenti «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e quindi sostanzialmente non vera».

Dunque, in questo interessante caso la Corte non ha riconosciuto alla persona protagonista delle notizie il diritto all'oblio, ma solo il diritto alla contestualizzazione di tali informazioni¹⁶. Qualcuno ha definito questa sentenza “potenzialmente esplosiva” perché presuppone che chiunque gestisca un archivio *online* sia tenuto ad implementare un sistema di aggiornamento costante di tutti i suoi contenuti per non incorrere in responsabilità civile (risarcimento del danno ingiusto) e talvolta anche penale (illecito trattamento dei dati personali)¹⁷. Però, i giudici di legittimità non si sono soffermati su quali debbano essere le modalità tecniche con cui realizzare in concreto questa contestualizzazione, né hanno chiarito se l'onere di provvedere a ciò spettasse unicamente al quotidiano cui apparteneva l'archivio storico *online* o per qualche verso anche ai motori di ricerca¹⁸.

¹⁶ Cfr. similmente Corte europea dei diritti dell'uomo, *Węgrzynowski and Smolczewski v. Polonia*, n. 33846/07, 16 luglio 2013, che ha ritenuto che l'obbligo imposto all'editore di un giornale, che gestisca anche un archivio *online* liberamente accessibile, di pubblicare adeguati aggiornamenti ad un articolo presente in tale archivio al fine di proteggere la reputazione individuale non costituisce una proporzionata ingerenza nella libertà di espressione protetta dall'art. 10 della Cedu. Si veda il commento di E. Stradella (2015), cit. e di L. Nannipieri (2013), *Il mantenimento di contenuti diffamatori negli archivi online dei quotidiani e la pretesa alla conservazione dell'identità digitale in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Medialaws.eu*.

¹⁷ Di Ciommo (2014), cit., pp. 1101 ss. Si veda anche Stradella (2016), cit., pp. 5 ss.

¹⁸ Si veda in proposito il commento di G. Marchetti (2013), *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in Aa. Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, Maggioli, pp. 71-90.

Vale la pena di precisare che, nella costante giurisprudenza della Suprema Corte – che comunque non ha finora mai riguardato direttamente i motori di ricerca, ma solo i siti-sorgente – il diritto all’oblio non corrisponde al diritto alla rimozione dalla pubblica circolazione di notizie scomode o sgradite, al fine di “ripulire” la propria reputazione, ma semplicemente quello di salvaguardare la propria identità personale in Rete ottenendo l’aggiornamento di notizie che, seppure originariamente corrette, in relazione al trascorrere del tempo o al ruolo ricoperto nella vita pubblica dell’interessato possono risultare lesive per la sua reputazione.

Fra le pronunce più interessanti degli ultimi anni si ricorda la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, 26 giugno 2013, n. 16111¹⁹: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista».

Oppure, ancora più recentemente, la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, n. 13161 del 24 giugno 2016, con la quale è stata imposta la cancellazione dagli archivi di un quotidiano locale di una notizia relativa a un fatto risalente al 2008²⁰, con la motivazione che – nonostante fosse tuttora in corso un procedimento penale a carico dei protagonisti di tale vicenda e che essa fosse, almeno per la comunità locale, di interesse pubblico – la facile accessibilità e consultabilità di quell’articolo via Internet avesse determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione. Infatti, l’articolo poteva essere reperito facilmente, semplicemente digitando il nominativo dei ricorrenti in un motore di ricerca. Il direttore del giornale *online*, che aveva mantenuto visibile l’articolo oltre il momento in cui il protagonista della vicenda ne aveva chiesto la rimozione, è stato dunque ritenuto responsabile sul piano civile per non aver cancellato tempestivamente l’articolo. Con tale sentenza la Corte sembra aver sancito una “scadenza” del diritto di cronaca quantificabile in due anni e mezzo (tale era stato infatti il tempo intercorso fra la pubblicazione dell’articolo nel marzo 2008 e la richiesta al giornale di cancellare l’articolo, risalente al settembre 2010), indipendentemente dal fatto che la vicenda processuale cui l’articolo si riferiva fosse ancora in corso. Per la Corte, dunque, l’attualità della notizia va

¹⁹ La sentenza riguarda il caso di un uomo arrestato nel 1979 in quanto appartenente a un gruppo terroristico italiano (le Brigate Rosse), il quale, una volta scontata la pena cui era stato condannato, cercava a fatica di ricostruire la propria vita e non desiderava più essere ricordato in connessione con i passati eventi. Tuttavia, nel 1998 un quotidiano locale aveva pubblicato un articolo relativo al ritrovamento di un arsenale di armi appartenute alle Brigate Rosse, accostandolo ad un’immagine dell’uomo all’epoca dell’arresto, corredata da nome e cognome e da una presunta intervista.

²⁰ Il caso riguardava il titolare di un ristorante che, essendo stato coinvolto anni prima in una vicenda giudiziaria penale, lamentava il fatto che, digitando il suo nome o quello del ristorante nel motore di ricerca Google, continuavano ad apparire nelle prime posizioni i link relativi ad articoli che trattavano tale vicenda; ciò provocava a suo dire una lesione della sua reputazione e di quella del ristorante.

riferita non al processo, ma al fatto storico; decorso un certo lasso di tempo dall'evento (rimesso alla discrezionalità del giudice), il diritto alla riservatezza prevarrebbe sul diritto di cronaca e il trattamento dei dati personali, da un dato momento in poi, risulterebbe ingiustificato, essendo «trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate potessero avere soddisfatto gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistico». È evidente che, qualora venga dato seguito a questa interpretazione basata sul decorso del tempo, vi sarebbero significative ripercussioni sulla libertà di cronaca e sul diritto di tutti ad essere informati. Eppure, l'eventuale lesione del diritto alla riservatezza non può certo derivare dall'originaria pubblicazione dell'articolo, di per sé lecita, bensì dalla permanenza per un tempo indeterminato di notizie errate, non contestualizzate né aggiornate, riferite a vicende e ad episodi di vita trascorsa che non corrispondono all'identità attuale, memorizzate *online* e sempre reperibili tramite i motori di ricerca. Colpisce, comunque, che la Corte di Cassazione abbia avvalorato la tesi dell'obbligo di cancellazione dell'articolo contestato dall'archivio del giornale *online*, senza considerare affatto che la Corte di Giustizia UE, nel caso *Google Spain*, abbia parlato solo di de-indicizzazione tramite i motori di ricerca e mai di cancellazione delle notizie pubblicate in origine lecitamente.

Per concludere questa rassegna giurisprudenziale, occorre evidenziare quali orientamenti la Corte di Cassazione ha espresso in relazione alla pretesa di oblio avanzata da un personaggio famoso. Nel caso di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia, che contestava al quotidiano "La Repubblica" di aver pubblicato nel 2007 un articolo che conteneva un riferimento a una passata vicenda penale dalla quale egli reclamava di essere stato assolto vari anni prima²¹, la Corte (quinta sezione penale, 3 agosto 2017, n. 38747) ha ritenuto sussistente la rilevanza pubblica della notizia, poiché l'articolo che conteneva il riferimento all'omicidio era stato scritto in occasione della partecipazione di Vittorio Emanuele di Savoia a una cerimonia pubblica. Quindi, poiché il diritto all'oblio si deve confrontare «col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata su fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti», «non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione».

A diverse conclusioni è giunta invece la prima sezione civile della Corte di Cassazione (ordinanza 20 marzo 2018 n. 6919), che ha riconosciuto il «fondamentale diritto all'oblio» anche a un personaggio famoso²². L'interesse pubblico, infatti, non può essere considerato solo in relazione alla notorietà del personaggio, ma deve essere valutato in relazione al fatto in sé. Quindi, anche un personaggio noto al pubblico ha diritto «a che fatti o vicende – anche spiacevoli o addirittura diffamanti – che lo avevano riguardato in passato,

²¹ Nel 1978 il giovane tedesco Dirk Hammer venne ucciso da un colpo di fucile sparato dal discendente di Casa Savoia, Vittorio Emanuele. Quest'ultimo venne assolto nel 1991 dall'accusa di omicidio volontario: il giudice francese ritenne infatti che l'evento fosse stato causato solo da imprudenza o negligenza nel maneggiare l'arma.

²² Nella fattispecie, il noto cantante Antonello Venditti lamentava la continua riproposizione in trasmissioni televisive di un video risalente al 2005, in cui egli veniva ripreso mentre rifiutava con modi bruschi di rilasciare un'intervista a un cronista, ritenendo che ciò continuasse a danneggiare la sua immagine pubblica. Si veda in proposito R. Mazzucconi, *L'evoluzione del diritto all'oblio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. I parametri del bilanciamento con i diritti di cronaca e di satira, tra tradizione e innovazione*, in www.cyberlaws.it, 24 maggio 2018. Si veda anche F. Paruzzo, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una notizia*, in www.medialaws.eu, 30 maggio 2018.

non vengano sottoposti nuovamente, a distanza di tempo, all'attenzione del pubblico, in mancanza di un interesse apprezzabile ed attuale». Il rifiuto del cantante a concedere l'intervista, «riproposto in televisione a distanza di cinque anni, costituisce un fatto del tutto inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse e – men che mai – risponde a quelle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, o di interesse scientifico o didattico, che sole possono giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di una trasmissione televisiva». Né, a giudizio della Corte, l'episodio rappresentato aveva una connotazione satirica che potesse giustificare la trasmissione in televisione; al contrario, i commenti con cui il cronista sottolineava il brusco rifiuto del cantante di concedere l'intervista non erano improntati a «una critica spontanea e immediata ad un comportamento ritenuto poco urbano e cortese», ma erano piuttosto «diretti a una mera e ingiustificata denigrazione dell'artista, fatto apparire come una persona costantemente scorbutica e antipatica e per di più, ormai da tempo, al termine della propria carriera».

Al di là del caso di specie, con questa decisione la Corte ha precisato i presupposti in base ai quali il fondamentale diritto all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca: «1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico».

La giurisprudenza fin qui esaminata, talvolta oscillante, mostra la difficoltà di bilanciare adeguatamente i diritti della personalità, fra cui quello ad essere dimenticati, e il diritto di tutti ad essere correttamente e completamente informati. La pervasività dei moderni mezzi di comunicazione, che può gravemente compromettere l'efficacia della tutela dei diritti individuali, costituisce infatti un rischio per la democratica evoluzione delle moderne società, fondate sul principio del pluralismo delle informazioni e della conoscenza critica.

